

# Separazioni, attenti a un corretto ascolto dei figli

Ubaldo Valentini\*

**L**e recenti novità introdotte dalla L. 54 del 2006 recante disposizioni in materia di "affido condiviso" scaturiscono, nei tratti salienti, dell'adesione dell'Italia alle norme internazionali ed, in particolare, alla Convenzione Europea sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 numero 176 e alla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.

La nuova legge, in buona sostanza, comporta, nell'ambito della crisi familiare che porta alla rottura una vera e propria rivoluzione culturale: lo spostamento dal baricentro delle problematiche familiari del dissidio della coppia ai diritti dei bambini, primo fra tutti il diritto alla bigenitorialità che comprende il diritto dei bambini a mantenere "un rapporto equilibrato e continuativo" con entrambi i genitori ed il diritto di ricevere da entrambi, cura, educazione ed istruzione.

L'obiettivo sotteso alla nuova legge sembra, peraltro, anche quello di cambiare radicalmente l'atteggiamento dei magistrati di fronte al fenomeno della disgregazione familiare, obbligandoli a mutare l'ottica che sta alla base delle loro decisioni scostandosi, in primis, dalla prassi che accordava alla madre il ruolo di genitore eletto per la crescita della prole. In tale processo, al giudice sono offerti, espressamente, due strumenti essenziali: la mediazione familiare quale metodo di composizione stragiudiziale del conflitto di copia volto alla migliore gestione, nel caso concreto, del rapporto genitoriale e l'ascolto del minore.

Quando a quest'ultimo, sul quale desideriamo soffermarci, il giudice è chiamato a porsi all'ascolto del minore al fine di realizzare nei suoi confronti una tutela "reale": il fanciullo capace di discernimento ha il diritto di "dire la sua" su ogni questione che lo riguarda e le sue opinioni devono essere prese in considerazione dall'autorità giudiziaria.

Il principio dell'ascolto del minore non è, a ben vedere, un'assoluta novità nel panorama legislativo italiano, esso, al contrario, risulta disseminato pressochè in tutti i procedimenti giudiziari che vedono il minore coinvolto ed ora, espressamente, anche nell'ambito dei procedimenti per l'affido. Il punto è, però, che occorrerebbe una rimediazione profonda e competente da parte di tutti gli operatori del settore, nessuno escluso (giudici, avvocati, assistenti sociali, psicologi giudici, mediatori familiari...) sul senso dell'espressione "ascolto del minore". I rischi, infatti, esistono in tutti i contesti giudiziari, primo fra tutti quelli in esame e cioè quelli aventi ad oggetto la crisi familiare: la conflittualità tra i genitori porta al tentativo di strumentalizzare il minore contro l'altro genitore attraverso veri e propri comportamenti "mobizzanti". Trattasi di "mobbing genitoriale", concetto ormai riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione, che comprende gli ostacoli alle frequentazioni genitore-figlio, la compagna di delegittimazione genitoriale (lesione della credibilità del genitore agli occhi del figlio stesso), gli ostacoli alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli, la campagna di aggregazione e distribuzione sociale e legale... la lista potrebbe certo continuare!

Questi rischi possono essere evitati garan-

do un ascolto del minore con l'aiuto di un psicologo adeguatamente preparato ed attento a queste problematiche minorili. Solo così l'ascolto del minore verrà condotto veramente nel suo esclusivo interesse senza violare le sue esigenze di riservatezza e di intimità. Ascoltare il bambino è, infatti, un concetto complesso e ricco di implicazioni. Esso va inteso non nel senso di "interpellare" i bambini sui provvedimenti da adottare ma nel significato ampio di partecipazione dei minori ai processi che li coinvolgono, con l'indispensabile aiuto offerto dalle istituzioni perchè essi possono riflettere sulla situazione che li riguarda, in modo da poterla comprendere, esprimendo contestualmente i propri bisogni profondi.

Il figlio, in buona sostanza, non va solo difeso e protetto ma anche gestito dall'adulto, perchè sostanzialmente non in grado di autodeterminarsi! Il minore va ascoltato nel senso vero dell'espressione che si è cercato di definire, solo così i diritti dei minori saranno realmente azionabili, proprio come prescritto dalla legislazione internazionale e nazionale e ora anche espressamente, si ribadisce, nei procedimenti di affido genitoriale. In tale ottica, potrebbe, certamente, contribuire alla tutela dei minori, il recepimento nell'ordinamento italiano della previsione a livello internazionale, della figura dell'avvocato del minore nei procedimenti di affido genitoriale. Il ruolo dell'avvocato, in tale ambito, dovrebbe essere quello di garante dei diritti del minore di esprimere la propria opinione con le suestipulate modalità che potremmo, con una parola, definire "protette".

\* Associazione Genitori separati